TEMPORALITÀ COSTITUZIONALE E GIUSTIZIA INTERGENERAZIONALE: TRATTI RICOSTRUTTIVI DI UN PROBLEMATICO COSTITUZIONALISMO INTERTEMPORALE*

di Francesco Paterniti**

Sommario. 1. Temporalità costituzionale e struttura normativa del futuro. – 2. Diritti delle generazioni future o doveri delle generazioni presenti? – 3. Sostenibilità: limite sostanziale o criterio procedurale? – 4. Democrazia presente e democrazia futura – 5. Giudizio costituzionale e tutela del futuro. – 6. Per una teoria conflittuale del costituzionalismo intertemporale. – 7. Valutazione di impatto generazionale e istituzionalizzazione della razionalità intertemporale.

1. Temporalità costituzionale e struttura normativa del futuro. La progressiva emersione dell'istanza intergenerazionale nel discorso costituzionale contemporaneo impone una revisione, o quanto meno un ripensamento, delle categorie fondamentali della teoria della Costituzione[1], prestando particolare attenzione alla relazione tra normatività e temporalità[2]. Se infatti la trama costituzionale contempla presidi di attenzione nei confronti di chi verrà dopo, assumendo così le sembianze di una sorta di patto intergenerazionale[3], il costituzionalismo non può più essere concepito esclusivamente come dispositivo di organizzazione del potere e di tutela dei diritti nel presente, bensì come struttura normativa orientata alla stabilizzazione delle condizioni di esercizio ed alla garanzia dei diritti nel lungo periodo[4].

Nella prospettiva accennata, la temporalità assume una funzione costitutiva della razionalità costituzionale, configurandosi come parametro di legittimità delle decisioni pubbliche e come criterio di orientamento dell'interpretazione giuridica. La dimensione temporale, infatti, non si limita a incidere sugli effetti delle decisioni politiche, ma contribuisce a definire la struttura stessa della normatività costituzionale, determinando il modo in cui i principi fondamentali devono essere interpretati e applicati in contesti storici mutevoli, che richiedono una prospettiva di approccio di tipo evolutivo.

La dottrina più attenta, d'altronde, ha già avuto modo di evidenziare come la dimensione

* *Sottoposto a referaggio.*

** Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Catania.

[1] Attenzione alla necessaria propensione intergenerazionale delle strutture della democrazia è offerta da A. D'Aloia, *Ambiente e modello di sviluppo. Il costituzionalismo alla ricerca della sostenibilità*, in *Riv. Quad. Dir. Amb.*, 1, 2025, 94, laddove l'A., a sostegno del suo ragionamento, richiama anche S. Romano, *Lo stato moderno e la sua crisi (1909)*, in *Scritti minori*, I, Milano, 1990, 381.

[2] D. Porena, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in *Riv. AIC*, 2023, 195.

[3] R. BIFULCO, *Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in AA.VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, I, Torino, 2005, 292.

[4] T. Guarnier, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale*, in *Riv. Gruppo di Pisa*, 3, 2022, 6.

intertemporale sia intrinseca alla natura delle norme costituzionali, caratterizzate da una struttura anche principiale e programmatica[5]. Tali norme, infatti, non operano soltanto come regole di immediata applicazione, ma come dispositivi normativi che orientano l'azione pubblica nel tempo, contribuendo a definire l'identità dell'ordinamento[6]. In tal senso, la rigidità costituzionale e la limitazione delle procedure di revisione assumono il significato di strumenti di garanzia intergenerazionale, volti a preservare l'integrità dei valori fondamentali e ad impedire regressioni normative suscettibili di compromettere la posizione delle generazioni future[7].

Nei detti termini, dunque, l'orientamento al futuro del costituzionalismo emerge non come opzione contingente, ma come carattere strutturale dell'esperienza costituzionale[8], legato alla funzione di stabilizzazione delle aspettative normative e alla necessità di assicurare la continuità dell'ordine giuridico[9].

La proiezione normativa rivolta anche al futuro, tuttavia, non può essere intesa solo come attenzione verso le esigenze di chi verrà in essere. Per altro verso, infatti, laddove la norma intenda disporre anche per le future generazioni queste potrebbero trovarsi a vivere in un contesto di vincoli, regole e decisioni prese senza il loro consenso e, per ciò stesso, potenzialmente inidonea a dare risposte adeguate alle necessità percepite[10]. Nei termini accennati, tale proiezione normativa verso il futuro può quindi entrare in tensione con il principio democratico di autodeterminazione delle generazioni viventi[11]. L'argomento, già formulato in epoca moderna da Thomas Jefferson, sostiene che ogni generazione dovrebbe poter ridefinire liberamente le proprie istituzioni, senza essere vincolata dalle decisioni del passato[12]. Il rischio, in questa prospettiva, è quello di trasformare la Costituzione in un dispositivo di «eteronomia intertemporale», che limita la libertà politica dei contemporanei e introduce una forma di gerarchia temporale tra generazioni. Tale impostazione mette in luce una tensione strutturale tra la funzione stabilizzatrice del costituzionalismo e la dimensione dinamica del principio democratico, evidenziando come la normatività costituzionale possa essere percepita al contempo come garanzia di continuità e come limite all'innovazione politica.

[5] In tal senso, cfr. T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Dir. Pub. Comp. Eur.*, 2016, 52.

[6] Al riguardo, cfr. T. Guarnier, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale*, cit., 5, che individua la Costituzione come un patto intergenerazionale che si basa su un vincolo giuridico unilaterale assunto dalla generazione presente verso le successive.

[7] T. Groppi, *op. ult. cit.*, 50.

[8] G. Arconzo, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Dir. Econ.*, numero monografico a cura di P. Pantalone, *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, 2021, 158.

[9] A. D'Aloia, *Ambiente e modello di sviluppo. Il costituzionalismo alla ricerca della sostenibilità*, cit., 94.

[10] Nei termini accennati, cfr. T. Guarnier, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale*, cit., 22, laddove l'A. pone come «problema politico» di solidarietà intergenerazionale la necessità che le generazioni presenti si adoperino affinché, anche in futuro, ci sia la possibilità di adottare democraticamente e liberamente decisioni circa il proprio benessere.

[11] Osserva, in tal senso, R. Bifulco, *Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell'Unione. A proposito della riforma costituzionale sull'equilibrio di bilancio*, in *Rivista AIC*, 2, 2012, 5, che «quando la scelta del decisore assume i tratti dell'irreversibilità oppure produce effetti gravosi e/o limitanti sui legittimi decisori del futuro e, quindi, sulle generazioni future, il rapporto del decisore attuale col principio democratico assume una dimensione anche intertemporale e intergenerazionale che non deve essere pretermessa o ignorata». Tale per cui, osserva L. Cuocolo, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Milano, 2009, 109, «se si parte dall'assunto che la Costituzione nasce per durare, ci si deve domandare entro quali limiti possa fungere da vincolo alle generazioni future».

[12] Riscontri al riguardo vengono offerti da R. Bifulco, *Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell'Unione. A proposito della riforma costituzionale sull'equilibrio di bilancio*, cit., *passim*; M. Malvicini, *Costituzione, legge e interesse intergenerazionale*, in *BioLaw Journal*, 2, 2022, 186-187.

A fronte delle problematicità poc'anzi richiamate un elemento di sintesi può forse essere individuato laddove si osservi che la Costituzione si pone anche come strumento di cooperazione intergenerazionale. In questa prospettiva, non potendosi ignorare il potenziale conflitto tra presente e futuro, il documento costituzionale deve essere in grado di trovare spazi e strumenti di convivenza tra le proiezioni future e le procedure di revisione; ciò al fine di porre meccanismi di bilanciamento diacronico tra esigenze meritevoli di attenzione seppur non necessariamente concilianti. La rigidità costituzionale, nel senso accennato, non deve essere letta come un limite assoluto alla sovranità popolare. Diversamente, in un'ottica di reciprocità normativa tra generazioni, della stessa rigidità deve essere colta la capacità di garantire la trasmissibilità dei diritti fondamentali e la sostenibilità delle scelte collettive[13].

La Costituzione, dunque, si pone anche come dispositivo di mediazione temporale, capace di integrare la dimensione della stabilità con quella del cambiamento e di orientare l'evoluzione dell'ordinamento in un quadro di continuità normativa e di sostenibilità intergenerazionale[14]. Ne deriva una concezione del costituzionalismo come dimensione giuridica orientata anche al futuro[15], nella quale la temporalità non costituisce un fattore esterno, ma una componente intrinseca della razionalità normativa e della legittimità democratica.

L'evoluzione accennata ha recentemente trovato un momento di emersione particolarmente significativo nella revisione costituzionale del 2022, attraverso la modifica degli artt. 9 e 41 Cost., che, soffermandosi sulla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, ha espressamente richiesto specifica attenzione «anche nell'interesse delle future generazioni». La detta riforma costituzionale, pur collocandosi nel solco di precedenti elaborazioni giurisprudenziali, ha così determinato una trasformazione non soltanto contenutistica ma anche metodologica del costituzionalismo italiano, poiché ha reso esplicita l'integrazione della dimensione temporale tra i principi fondamentali dell'ordinamento[16]. In questa prospettiva, a ben vedere, il rinnovato art. 9 Cost. non si limita a costituzionalizzare la sola tutela ambientale ma, esprimendo quella che attenta dottrina ha identificato come «una riconfigurazione e un aggiornamento della teleologia costituzionale»[17], introduce un criterio di razionalità intertemporale destinato a incidere trasversalmente sull'intero sistema delle fonti e sul modo stesso di intendere la responsabilità pubblica.

[13] Per un approccio mirato a declinare la sostenibilità in termini di trasmissibilità, di beni e risorse, si veda In argomento, cfr. T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit., 45-46. Sul punto, evidenzia A. D'Aloia, *Il diritto di fronte all'incertezza del futuro*, in *Forum costituzionale.it*, 3, 2023 185, che «sostenibilità, resilienza, responsabilità intergenerazionale sono il prodotto di questa nuova narrazione etica e giuridica che mette in gioco la sopravvivenza dell'umanità, la pensabilità stessa del futuro».

[14] Osserva al riguardo, A. D'Aloia, *Ambiente e modello di sviluppo. Il costituzionalismo alla ricerca della sostenibilità*, cit., 94, che «lo Stato rappresenta e opera a vantaggio e per la coesione della collettività, ma poiché lo Stato non è una figura "a tempo", "provvisoria", ma un soggetto tendenzialmente "permanente", "perpetuo", la sua azione non può che puntare al mantenimento (attraverso il succedersi delle generazioni) delle condizioni di convivenza della collettività, lavorando contemporaneamente per l'interesse della collettività medesima nella continuità delle sue frazioni».

[15] In tal senso, *ex multis*, cfr. D. Porena, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, cit., 195; R. Bifulco, A. D'Aloia, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008; R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008; A. D'Aloia, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in Aa.Vv., *Enciclopedia del diritto - Annali IX*, Milano, 2016, 344 ss. Più di recente, si segnalano i contributi offerti da A. D'Aloia, T. Di Manno, E. Malfatti, G. Sorrenti (a cura di), *Le Corti costituzionali e la protezione delle generazioni future*, Napoli, 2025.

[16] C. De Benetti, *La verifica di impatto generazionale. Un cambio di paradigma normativo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione*, in *AmbienteDiritto.it*, 2026, 2.

[17] A. D'Aloia, *Ambiente e modello di sviluppo. Il costituzionalismo alla ricerca della sostenibilità*, cit., 100.

La formula «nell'interesse delle future generazioni», nei termini accennati, assume una rilevanza sistematica che va oltre la mera affermazione simbolica, poiché contribuisce a ridefinire il rapporto tra presente e futuro all'interno del perimetro della legittimità costituzionale. L'orizzonte temporale della decisione pubblica viene così esteso oltre la dimensione sincronica della rappresentanza politica, imponendo di considerare gli effetti di lungo periodo delle scelte legislative e, con esse, anche di quelle amministrative ed economiche. In questo senso, la riforma del 2022 appare coerente con le più recenti tendenze del costituzionalismo ambientale ed ecologico, orientate a integrare sostenibilità, solidarietà e responsabilità intergenerazionale nella struttura dei principi fondamentali[18].

La revisione dell'art. 41 Cost., del resto, rafforza ulteriormente tale trasformazione, subordinando l'iniziativa economica privata non solo ai tradizionali limiti della sicurezza, libertà e dignità umana, ma anche alla tutela della salute e dell'ambiente. Ne deriva una progressiva riconfigurazione del rapporto tra economia e Costituzione, nella quale la sostenibilità non opera più come limite esterno all'azione economica, bensì come criterio interno di conformazione della razionalità produttiva e delle politiche pubbliche. La responsabilità verso il futuro, pertanto, tende a divenire componente strutturale del principio di legalità costituzionale, contribuendo a ridefinire il significato stesso di interesse generale nel quadro dello Stato costituzionale contemporaneo[19].

La riforma costituzionale del 2022, tuttavia, lascia aperti rilevanti problemi interpretativi e applicativi. In particolare, resta controverso se il riferimento alle future generazioni debba essere inteso come criterio immediatamente precettivo, suscettibile di incidere direttamente sul sindacato di costituzionalità, oppure come clausola prevalentemente programmatica, destinata a orientare in termini generali l'azione del legislatore. La mancanza di parametri determinati e di tecniche consolidate di ponderazione intertemporale rischia infatti di trasformare la tutela delle future generazioni in una formula ad elevato contenuto simbolico ma a ridotta effettività normativa[20]. Proprio tale incertezza, tuttavia, conferma come la questione intergenerazionale costituisca oggi uno dei principali laboratori evolutivi del costituzionalismo contemporaneo, nel quale si sperimentano nuove forme di integrazione tra temporalità, democrazia e razionalità giuridica.

2. Temporalità costituzionale e struttura normativa del futuro. Il dibattito sulla configurabilità dei diritti delle generazioni future costituisce uno dei nodi teorici più controversi del costituzionalismo contemporaneo, poiché coinvolge direttamente la struttura dogmatica dei diritti fondamentali e la loro proiezione temporale. La questione non si limita a stabilire se l'ordinamento debba riconoscere una tutela degli interessi futuri, ma riguarda il modo in cui tale tutela possa essere concettualizzata e resa operativa all'interno delle categorie

[18] In tal senso, cfr. A. D'Aloia, *Ambiente e modello di sviluppo. Il costituzionalismo alla ricerca della sostenibilità*, cit., 54, il quale A., soffermandosi in particolare sul tema dell'ambiente, rileva come lo stesso appaia qualcosa di più di un «oggetto» della regolazione e della tutela costituzionale, ponendosi quasi al di fuori e al di sopra di essa. Analogamente, D. Porena, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, cit., 191; T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit., 50 ss.

[19] A. D'Aloia, *Il diritto di fronte all'incertezza del futuro*, cit., 185 ss.; Id., *Ambiente e modello di sviluppo. Il costituzionalismo alla ricerca della sostenibilità*, cit., pp. 50-56.

[20] In argomento, cfr. T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit., 62. L'A., in particolare, osserva che «non è facile verificare l'idoneità delle clausole presenti nelle costituzioni a preservare, effettivamente, la "sostenibilità": a tal fine occorrerebbe, così come per le disposizioni sulle generazioni future o sulla tutela dell'ambiente, disporre di adeguati indicatori, che consentano, a distanza di tempo, di valutarne l'impatto»; da ciò ricavando come «queste clausole sono formulate, come si è detto, in termini così generici da porre rilevanti interrogativi sulla loro efficacia».

Issn 2421-0528

giuridiche tradizionali. In questo senso, l'istanza intergenerazionale si presenta come una sfida teorica che investe la stessa nozione di soggettività giuridica e il rapporto tra diritti e doveri nel diritto costituzionale.

Le riflessioni che hanno avuto modo di approcciare la questione, invero, non hanno fin qui consegnato un risultato omogeneo.

Una prima linea interpretativa sostiene che la tutela intergenerazionale debba essere articolata attraverso il riconoscimento di diritti fondamentali in capo ai posteri, al fine di rafforzare la prescrittività delle politiche sostenibili e di orientare il bilanciamento costituzionale. L'approccio in questione, a ben vedere, si spinge ben oltre il piano giuridico coinvolgendo un'etica della responsabilità orientata al futuro, fondata sul principio di precauzione rispetto agli effetti irreversibili della tecnica e sulla necessità di garantire la continuità della vita umana[21]. Secondo questa impostazione, il linguaggio dei diritti svolge una funzione sistematica decisiva, poiché consente di conferire una maggiore intensità normativa alla protezione degli interessi futuri, rendendo più stringenti i vincoli per il legislatore e per l'amministrazione, così creando quello che sensibile dottrina ha identificato come un «legame indissolubile tra diverse generazioni in uno scambio intertemporale di diritti inviolabili e doveri inderogabili disposto nell'oggi a vantaggio, anche, di chi verrà domani»[22]. La configurazione di diritti intergenerazionali, anche in forma indiretta o mediata, permetterebbe inoltre di integrare la dimensione temporale nel sistema dei diritti fondamentali, trasformando la tutela del futuro in un parametro di legittimità delle decisioni pubbliche.

Una posizione opposta evidenzia invece l'impossibilità logico-giuridica di attribuire diritti a soggetti non ancora esistenti[23], sottolineando come l'istanza intergenerazionale debba essere costruita in termini di doveri, o comunque di responsabilità, gravanti sulle generazioni presenti[24]. In questa prospettiva, parlare di diritti futuri rischierebbe di trasformarsi in un costrutto simbolico privo di effettiva operatività normativa[25], poiché l'assenza di titolari determinati renderebbe difficoltosa l'attivazione di meccanismi giuridici di tutela.

[21] Con particolare riferimento al principio di precauzione ed alla irreversibilità delle scelte, cfr. T. Guarnier, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale*, cit., 12. Più in generale, sul principio di precauzione, *ex multis*, F. De Leonardis, *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano, 2005; M. Cecchetti, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come diritto dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 25, 2006; L. Buffoni, A. Cardone, *Il procedimento normativo precauzionale come caso paradigmatico del ravvicinamento "formale-procedurale" delle "fonti" del diritto*, in *Oss. Fon.*, 3, 2012; A. Fricano, *Genesi e sviluppi di un diritto costituzionale all'ambiente*, in *Nomos*, 2, 2021, 7 ss.

[22] C. De Benetti, *La verifica di impatto generazionale. Un cambio di paradigma normativo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione*, cit., 15.

[23] G. Zagrebelsky, *Nel nome dei figli: se il diritto ha il dovere di pensare al futuro*, in *Libertàegiustizia.it*, 2 dicembre 2011.

[24] G. Azzariti, *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2020, 72, per il quale «è assai difficile configurare diritti soggettivi – o anche solo interessi legittimi pretensivi – per persone non nate, soggetti futuri ed indeterminati. Nessun *interesse futuro* può essere assicurato se esso appare giuridicamente indeterminato. Ecco perché è assai meglio puntare sulla *responsabilità delle generazioni presenti*».

[25] Parzialmente critica rispetto a siffatta rappresentazione appare la riflessione di A. D'Aloia, *Il diritto di fronte all'incertezza del futuro*, cit., 189, il quale A., pur riconoscendo che parlare di diritti delle generazioni future dentro il modo tradizionale di concepire i diritti soggettivi potrebbe apparire a prima vista quasi un azzardo, riconosce al contempo che «il linguaggio dei diritti contiene però potenzialità non del tutto esplorate. Come ho sostenuto in diverse occasioni, i diritti non sono solo risorse dei soggetti, ma "beni", interessi oggettivi, che riflettono principi di giustizia assunti dall'ordinamento come propri criteri di riconoscimento; esprimono una identità dinamica, un modo di essere di un ordinamento, indicano i suoi fini essenziali; a questa stregua, appare riduttivo far dipendere non solo il carattere fondamentale quanto l'esistenza stessa di un diritto dal grado e dall'intensità degli strumenti di tutela azionabili dai titolari del diritto medesimo».

L'approccio fondato sui doveri[26] consentirebbe, invece, di valorizzare il ruolo dei principi costituzionali di solidarietà e responsabilità, configurando la tutela intergenerazionale come limite oggettivo alla discrezionalità politica e amministrativa[27].
La tensione tra le due prospettive brevemente richiamate, a ben vedere, riflette una più ampia contrapposizione tra concezioni soggettivistiche e oggettivistiche del diritto costituzionale. Se la prima tende a privilegiare la costruzione di posizioni giuridiche individuali, la seconda sottolinea la dimensione strutturale e sistemica dei principi costituzionali, intesi come criteri di orientamento dell'azione pubblica[28]. In tale contesto, la responsabilità intergenerazionale può essere interpretata come espressione di una giustizia intertemporale che non si esaurisce nella tutela di interessi individuali, ma si configura come elemento costitutivo della razionalità dell'ordinamento[29].
La riforma costituzionale del 2022 ha ulteriormente intensificato tale dibattito, poiché il riferimento alle «future generazioni», inserito nell'art. 9 Cost., sembra evocare una soggettività costituzionale almeno potenziale dei posteri, senza tuttavia chiarire la natura giuridica delle relative posizioni. La formulazione adottata dal legislatore di revisione costituzionale appare volutamente aperta e ambivalente: da un lato, essa consente di valorizzare la dimensione prescrittiva della responsabilità verso il futuro; dall'altro, evita di riconoscere esplicitamente diritti soggettivi alle generazioni non ancora esistenti. Ne deriva una soluzione di compromesso che tende a spostare il baricentro della tutela intergenerazionale dalla titolarità soggettiva alla struttura oggettiva dell'ordinamento costituzionale[30].
L'impostazione di cui si dà conto sembra trovare ulteriore conferma nella recente introduzione della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) ad opera della l. n. 167/2025, la quale non attribuisce pretese direttamente azionabili alle generazioni future, ma costruisce la tutela intertemporale attraverso obblighi procedurali di istruttoria, motivazione e valutazione preventiva delle politiche pubbliche. La responsabilità verso il futuro tende così a essere tradotta in un criterio di razionalità sistemica del procedimento legislativo e amministrativo, piuttosto che nella configurazione di diritti immediatamente esigibili.
Nella prospettiva da ultimo accennata, il costituzionalismo intertemporale sembra progressivamente orientarsi verso una concezione funzionale e procedurale della tutela intergenerazionale, nella quale il problema non è tanto «chi» sia titolare dei diritti futuri, quanto «come» il sistema giuridico incorpori stabilmente il futuro nei processi decisionali.
Una concezione oggettiva dei diritti intergenerazionali, intesi come criteri di razionalità sistemica del bilanciamento costituzionale, può forse essere individuata come un approccio

[26] Ampie riflessioni, al riguardo, sono offerte da F. Gallarati, *Generazioni a processo: modelli teorici di responsabilità intergenerazionale alla prova del contenzioso climatico*, in *BioLaw Journal*, 2, 2023, 159 ss.
[27] Osserva al riguardo M. Malvicini, *Costituzione, legge e interesse intergenerazionale*, cit., 196, che «seguendo la logica dei doveri delle generazioni presenti nei confronti di quelle future, il principio di sostenibilità chiama i pubblici poteri e i cittadini all'adempimento di specifici doveri nella prospettiva di assicurare la funzionalizzazione del vincolo di appartenenza dell'uomo *uti socius* alla proiezione intertemporale della comunità politica repubblicana. Non casualmente, questi doveri trovano un'eco nel principio democratico, che contribuisce a definirli».
[28] Riscontri sul menzionato dibattito sono ricavabili da G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, 1992; Id., *La legge e la sua giustizia*, Bologna, 2008. Analogamente, cfr. P. Ridola, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale*, in *Nomos*, 2, 2018; C. Caruso, *Giudici amministrativi e libertà di manifestazione del pensiero tra diritti (soggettivi) e istituzioni (di libertà)*, in *Forumcostituzionale.it*, 2012.
[29] A. D'Aloia, *Ambiente e modello di sviluppo. Il costituzionalismo alla ricerca della sostenibilità*, cit., 90.
[30] Osserva al riguardo R. Bifulco, *"Il compito che definisce la nostra generazione": la l. cost. 1/2022 nella prospettiva dell'Environmental Constitutionalism*, in *Pass. Cost.*, 2, 2022, 64, che «la tipologia di norme costituzionali dedicate alla tutela dell'ambiente va comunque ben al di là della sua soggettivizzazione. Molto sviluppata è infatti la tecnica del mandato legislativo, vale a dire del compito affidato ai pubblici poteri (in particolare ma non solo al legislatore) di dare attuazione a quanto stabilito, più o meno precisamente, dalla prescrizione costituzionale».

adeguato a declinare il tema della responsabilità verso il futuro. Essa, infatti, quand'anche non prenda forma nella costruzione di posizioni soggettive, implica comunque l'integrazione della dimensione temporale nella struttura costituzionale, a partire dai principi fondanti, trasformando l'istanza intergenerazionale in un parametro di legittimità delle scelte pubbliche. Tale per cui, siffatta impostazione consentirebbe di superare l'alternativa rigida tra diritti e doveri, configurando la tutela del futuro come funzione intrinseca del costituzionalismo.

3. Sostenibilità: limite sostanziale o criterio procedurale? Il principio di sostenibilità costituisce il principale veicolo attraverso cui l'istanza intergenerazionale ha acquisito rilevanza giuridica nel costituzionalismo contemporaneo, trasformandosi da nozione prevalentemente politico-programmatica in parametro di razionalità normativa[31]. La sua progressiva costituzionalizzazione, avvenuta tanto sul piano sovranazionale quanto negli ordinamenti interni[32], ha determinato un ampliamento delle categorie interpretative tradizionali, introducendo una dimensione intertemporale nella valutazione di legittimità delle decisioni pubbliche[33]. In tale contesto, la sostenibilità non si limita a rappresentare un obiettivo politico o un criterio tecnico di gestione delle risorse, ma assume la funzione di principio giuridico capace di incidere sulla struttura del bilanciamento costituzionale.
Se è certo il rilievo, meno chiari appaiono i connotati giuridici di siffatto principio.
Una lettura proposta al riguardo ha interpretato la sostenibilità come limite sostanziale alla discrezionalità politica, configurandola come vincolo normativo che impone di preservare le risorse ambientali, economiche e sociali per le generazioni future. Secondo questa impostazione, la sostenibilità si tradurrebbe in un criterio di legittimità sostanziale delle politiche pubbliche, suscettibile di essere applicato direttamente nel giudizio di costituzionalità, in quanto espressione di una giustizia intertemporale che integra e rafforza il paradigma dei diritti fondamentali. In tale prospettiva, la sostenibilità, assumendo le sembianze di principio fondamentale[34], opererebbe come limite alla libertà decisionale del legislatore, imponendo di evitare scelte che comportino un consumo irreversibile delle risorse o una compromissione delle condizioni di vita delle generazioni successive[35]. La sostenibilità assumerebbe così una funzione «forte», assimilabile a quella di altri principi fondamentali, con la conseguenza di ampliare il ruolo del controllo giurisdizionale sulle scelte politiche[36].

[31] T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit., 44 ss.
[32] A. D'Aloia, *Ambiente e modello di sviluppo. Il costituzionalismo alla ricerca della sostenibilità*, cit., 53; E. Chiti, *In motu. L'Unione Europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in Aa.Vv., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, 2022, 183 ss.
[33] D. Porena, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2018.
[34] Ben noto, al riguardo, è l'insegnamento di C. Mortati, *Costituzione dello Stato, II, La costituzione italiana*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 214 ss., ora anche in Id., *Raccolta degli scritti*, II, Milano, 1972, 367, secondo il quale la natura di principi fondamentali esprime «la funzione ad essi assegnata di porre le linee direttive del disegno poi svolto nelle parti successive, di fornire il criterio generale di interpretazione, suscettibile di riunire in un insieme unitario le molteplici manifestazioni di vita dello Stato, segnando altresì i limiti invalicabili ad ogni mutamento costituzionale».
[35] M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in *Quad. cost.*, 2022, 353; T. Guarnier, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale*, cit., 8.
[36] Osserva al riguardo G. Arconzo, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale*, cit., 173, che, prendendo in esame la giurisprudenza costituzionale fin qui prodotta (ancor prima della riforma costituzionale avutasi con la l. cost. n. 1/2022), la Corte costituzionale ha già avuto modo di riconoscere che i temi dello sviluppo sostenibile e della solidarietà intergenerazionale rappresentano degli ambiti in cui
meglio si estrinseca la «capacità di futuro» della Costituzione italiana.

Una tesi contrapposta concepisce invece la sostenibilità come principio procedurale, volto a garantire la razionalità delle decisioni pubbliche attraverso l'imposizione di obblighi rafforzati di istruttoria, motivazione e trasparenza[37]. In questa prospettiva, la sostenibilità non opererebbe come limite rigido o parametro sostanziale di validità ma come criterio di orientamento dell'azione politica, destinato a incidere sulla qualità del processo decisionale più che sul contenuto delle scelte. Il principio si configurerebbe dunque come strumento di razionalizzazione della discrezionalità pubblica[38], volto a prevenire decisioni miopi o opportunistiche attraverso la valorizzazione della dimensione temporale nel processo deliberativo.

La tensione tra le due impostazioni appena richiamate, a ben vedere, riflette una più ampia contrapposizione tra concezioni sostanzialistiche e procedurali del diritto costituzionale. Se la prima tende a enfatizzare la funzione prescrittiva dei principi, attribuendo loro un contenuto normativo determinato, la seconda privilegia la dimensione metodologica e argomentativa del costituzionalismo, concependo i principi come criteri di razionalità del discorso pubblico. In tale contesto, la sostenibilità si colloca in una posizione intermedia, oscillando tra la funzione di limite materiale e quella di criterio procedurale.

La revisione costituzionale intervenuta con la l. cost. n. 1/2022 ha reso tale oscillazione ancora più evidente. L'inserimento della tutela dell'ambiente e delle future generazioni tra i principi fondamentali della Costituzione sembra infatti rafforzare la dimensione sostanziale della sostenibilità, attribuendole un rango assiologico particolarmente elevato. Al tempo stesso, tuttavia, la formulazione adottata dal legislatore di revisione costituzionale non individua obblighi immediatamente determinati, ma richiede processi di concretizzazione affidati all'attività legislativa e, di conseguenza, alla concretizzazione amministrativa ed alla verifica giurisprudenziale riferibili alla realizzazione delle politiche pubbliche. Ne deriva una struttura normativa «aperta», nella quale la sostenibilità opera contemporaneamente come principio prescrittivo e come criterio di razionalità decisionale.

Nei detti termini, sembra potersi scorgere una sorta di sintesi tra le accennate prospettive, che prende forma in una concezione «ibrida» del principio di sostenibilità, che ne valorizza tanto la dimensione sostanziale quanto quella procedurale. In questa prospettiva, la sostenibilità opera simultaneamente come parametro di legittimità e come criterio di razionalità decisionale, integrando la dimensione intertemporale nel sistema dei principi costituzionali senza trasformarsi in un vincolo assoluto. Tale impostazione, a ben vedere, consentirebbe di evitare sia la giurisdizionalizzazione eccessiva delle politiche pubbliche, che potrebbe derivare da una concezione rigidamente sostanziale del principio, sia la riduzione della sostenibilità a clausola programmatica avente un rilievo di mera forma e, per ciò stesso, priva di effettiva incisività normativa.

La progressiva integrazione della sostenibilità nel costituzionalismo contemporaneo evidenzia, dunque, una trasformazione della razionalità giuridica, sempre più orientata a considerare gli effetti di lungo periodo delle decisioni pubbliche. In questa prospettiva, il principio di sostenibilità non si limita a introdurre nuovi contenuti normativi, ma contribuisce a ridefinire il modo stesso in cui il diritto costituzionale interpreta il rapporto tra presente e futuro, tra discrezionalità politica e responsabilità intergenerazionale.

La recente introduzione della Valutazione di Impatto Generazionale ad opera della l. n.

[37] T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit., 59.

[38] C. De Benetti, *La verifica di impatto generazionale. Un cambio di paradigma normativo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione*, cit., 4 ss.

167/2025[39] conferma tale evoluzione, poiché il legislatore ha scelto di tradurre la responsabilità intergenerazionale soprattutto attraverso tecniche procedurali di valutazione preventiva degli effetti sociali e ambientali delle norme[40]. La collocazione della VIG nell'ambito dell'Analisi di impatto della regolamentazione evidenzia la preferenza per un modello di sostenibilità fondato sulla qualità della decisione pubblica, piuttosto che sull'introduzione di vincoli sostanziali assoluti. In questo senso, la sostenibilità tende a operare come una sorta di «infrastruttura cognitiva» del procedimento normativo, imponendo al decisore pubblico di esplicitare e ponderare gli effetti intertemporali delle proprie scelte.

L'approccio procedurale, tuttavia, non appare privo di criticità. La mancanza di metodologie uniformi di misurazione degli impatti intergenerazionali, l'elevato margine di discrezionalità nella selezione degli indicatori rilevanti e l'assenza di conseguenze giuridiche immediate in caso di valutazioni carenti rischiano infatti di ridurre la sostenibilità a formula simbolica della qualità normativa[41]. In particolare, permane il problema relativo all'effettiva sindacabilità delle scelte pubbliche che, pur formalmente rispettose degli obblighi valutativi, producano effetti strutturalmente pregiudizievoli per le generazioni future. La sostenibilità, in altri termini, continua a oscillare tra una funzione meramente orientativa e una potenziale capacità conformativa della discrezionalità pubblica.

4. Democrazia presente e democrazia futura. L'istanza intergenerazionale introduce una tensione strutturale all'interno della prospettiva democratica contemporanea e contingente, ponendo in discussione l'idea, tradizionalmente consolidata, secondo cui la legittimità delle decisioni pubbliche debba essere valutata esclusivamente in relazione alla volontà dei cittadini attualmente esistenti. Il costituzionalismo, infatti, si trova sempre più chiamato a confrontarsi con la dimensione temporale delle scelte collettive, che producono effetti durevoli e spesso irreversibili sulle condizioni di vita delle generazioni successive. In tale contesto, la democrazia non può più essere concepita unicamente come meccanismo decisionale sincronico, ma deve essere reinterpretata come struttura normativa capace di integrare la responsabilità verso il futuro nella definizione della legittimità politica.

Gli accennati e nuovi orizzonti della dimensione costituzionale, non di meno, portano con sé alcune problematiche.

Nel senso accennato, ad avviso di alcuni la legittimità democratica dovrebbe essere riferita esclusivamente ai soggetti attualmente titolari di diritti politici, in quanto solo questi possono partecipare al processo decisionale e contribuire alla formazione della volontà collettiva. In questa prospettiva, la democrazia è concepita come sistema di autodeterminazione dei contemporanei, fondato sul principio di uguaglianza politica tra i cittadini presenti[42]. L'introduzione di vincoli orientati alla tutela delle generazioni future rischierebbe, secondo

[39] Informazioni al riguardo sono offerte dal G. Mazzantini, F. Sarpi, *La valutazione di impatto generazionale. Youth check, toolkit e linee guida: la tutela dell'equità tra le generazioni in una prospettiva comparata*, Documento di analisi del Senato della Repubblica – Ufficio Valutazione Impatto, 2 febbraio 2026, in *Senato.it*, 6 ss.

[40] C. De Benetti, *op. loc. ult. cit.*; E. Giovannini, R. Milano (a cura di), *La valutazione d'impatto generazionale delle leggi: un cambio di paradigma per le politiche pubbliche*, in *Future Paper*, 1, 2026, 4 ss.

[41] Il problema, invero, è stato ben messo a fuoco da T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit., 62, laddove, soffermandosi sulle clausole costituzionali poste a monte dei successivi interventi legislativi di attuazione, ha evidenziato come «queste clausole sono formulate, come si è detto, in termini così generici da porre rilevanti interrogativi sulla loro efficacia».

[42] D. Thompson, *In rappresentanza delle generazioni future. Presentismo politico e amministrazione fiduciaria democratica*, in *Filos. Quest. Pubbl.*, 1, 2007, 13.

tale impostazione, di compromettere il nucleo stesso della sovranità popolare[43], trasformando la democrazia in un sistema limitato da considerazioni tecniche o etiche non direttamente riconducibili alla volontà degli elettori[44]. In ragione di ciò, la prospettiva accennata evidenzia come il costituzionalismo intertemporale possa determinare una tensione tra responsabilità verso il futuro e libertà politica delle generazioni viventi[45], soprattutto laddove la tutela intergenerazionale venga tradotta in vincoli rigidi alla discrezionalità legislativa.

Una tesi contrapposta evidenzia invece come la democrazia debba essere interpretata come processo discorsivo intertemporale, nel quale la legittimità delle decisioni pubbliche dipende dalla loro giustificabilità in un orizzonte di reciprocità che include anche i soggetti non ancora esistenti[46]. In questa prospettiva, la dimensione temporale diviene parte integrante della razionalità democratica[47], imponendo che le scelte collettive siano valutate non solo in relazione ai loro effetti immediati, ma anche in funzione delle loro conseguenze di lungo periodo. La democrazia, dunque, non si esaurisce nella procedura decisionale, ma implica una responsabilità normativa verso la continuità delle condizioni di esercizio dei diritti fondamentali. Tale impostazione si collega alle più recenti elaborazioni sul principio di equità intergenerazionale, inteso come elemento strutturale della cittadinanza democratica e della solidarietà costituzionale.

La tensione tra queste due prospettive riflette una più ampia contrapposizione tra concezioni procedurali e sostanziali della democrazia. Se la prima enfatizza il carattere decisionale e partecipativo del processo democratico, la seconda ne sottolinea la dimensione normativa, evidenziando come la legittimità delle scelte pubbliche non possa prescindere dalla considerazione dei loro effetti intertemporali. In tale contesto, l'istanza intergenerazionale si configura come fattore di trasformazione della teoria democratica, imponendo una revisione delle categorie tradizionali della rappresentanza e della responsabilità politica.

Nella cornice fin qui tratteggia è da rilevare come la revisione costituzionale del 2022 ha probabilmente contribuito a rafforzare tale trasformazione, poiché il riferimento alle future generazioni inserito nell'art. 9 Cost. tende a estendere implicitamente l'orizzonte della rappresentanza democratica oltre la comunità politica presente. Pur non attribuendo forme di rappresentanza diretta ai soggetti futuri, la nuova formulazione costituzionale introduce un criterio di legittimazione delle decisioni pubbliche fondato anche sulla loro sostenibilità temporale. Ne deriva un progressivo ampliamento del concetto di interesse generale, che non può più essere definito esclusivamente sulla base delle preferenze immediate della maggioranza politica contingente[48].

La recente introduzione della Valutazione di Impatto Generazionale accentua ulteriormente tale dinamica, poiché tende a incorporare stabilmente la dimensione del futuro nei procedimenti di produzione normativa. La VIG si configura infatti come strumento volto a compensare una delle principali patologie delle democrazie rappresentative contemporanee: la tendenza strutturale a privilegiare interessi immediati e orizzonti elettorali di breve periodo

[43] A. D'Aloia, *Ambiente e modello di sviluppo. Il costituzionalismo alla ricerca della sostenibilità*, cit., 92 ss.

[44] Al riguardo, osserva T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit., 51, che «uno dei principali problemi nell'adottare decisioni che tutelino le esigenze del futuro, a scapito, se necessario, di interessi del presente, è costituito dalla dinamica della democrazia elettorale, cioè dalla necessità delle élites politiche di conquistare il consenso a breve termine degli attuali elettori, senza tener in conto gli interessi di chi, non essendo presente, non può influire con il suo voto sulla contesa elettorale».

[45] M. Malvicini, *Costituzione, legge e interesse intergenerazionale*, cit., 186.

[46] T. Guarnier, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale*, cit., 16 ss.

[47] Ciò perché, per dirla come T. Groppi, *op. loc. ult. cit.*, «non è sul terreno della democrazia elettorale che le esigenze del futuro possono essere fatte valere».

[48] R. Bifulco, *"Il compito che definisce la nostra generazione": la l. cost. 1/2022 nella prospettiva dell'Environmental Constitutionalism*, cit., 58 ss.

rispetto agli effetti di lungo termine delle politiche pubbliche. In questa prospettiva, la razionalità democratica viene progressivamente integrata da tecniche di valutazione intertemporale che mirano a rendere maggiormente visibili i costi futuri delle decisioni legislative[49].

Tale evoluzione, tuttavia, apre questioni problematiche di particolare rilievo. La crescente valorizzazione di strumenti tecnici e valutativi rischia infatti di produrre una progressiva tecnocratizzazione della decisione democratica, affidando a organismi esperti, indicatori statistici e metodologie predittive valutazioni che rimangono pur sempre essenzialmente ed inevitabilmente politiche. In particolare, il problema relativo alla selezione degli interessi futuri meritevoli di tutela e dei criteri di ponderazione tra costi presenti e benefici futuri evidenzia come la responsabilità intergenerazionale non possa essere integralmente neutralizzata attraverso procedure tecniche[50]. La tutela del futuro continua infatti a implicare scelte distributive e conflitti assiologici che richiedono forme di deliberazione pubblica e di legittimazione democratica.

A fronte di quanto appena evidenziato, una possibile sintesi tra queste impostazioni potrebbe forse essere individuata nella concezione della democrazia come «governo del tempo», in cui la legittimità delle decisioni pubbliche dipende anche dalla loro capacità di preservare, non tanto l'essenza, quanto piuttosto le condizioni di esercizio dei diritti nel lungo periodo[51]. In questa prospettiva, la tutela delle generazioni future non si traduce in una limitazione esterna della sovranità popolare, ma costituisce una dimensione interna della razionalità democratica, volta a garantire la sostenibilità delle scelte collettive.

La democrazia intertemporale, dunque, non si configura come alternativa alla democrazia rappresentativa, ma come sua evoluzione, orientata a integrare la responsabilità verso il futuro nella struttura del processo decisionale. Ne deriva una concezione della legittimità politica che non si fonda esclusivamente sulla volontà contingente della maggioranza, ma sulla capacità dell'ordinamento di assicurare la continuità dei diritti fondamentali e la stabilità delle condizioni di convivenza sociale.

La dimensione temporale, nella prospettiva accennata, diviene criterio di valutazione della qualità democratica delle istituzioni, contribuendo a ridefinire il rapporto tra rappresentanza, responsabilità e sostenibilità nel costituzionalismo contemporaneo.

5. Giudizio costituzionale e tutela del futuro. L'introduzione dell'argomento intergenerazionale nella narrazione costituzionale e, di conseguenza, anche nel giudizio di costituzionalità rappresenta uno dei passaggi più significativi nella trasformazione contemporanea del costituzionalismo, poiché incide direttamente sul rapporto tra discrezionalità politica e funzione giurisdizionale. La progressiva giuridicizzazione della responsabilità verso il futuro pone infatti la questione del se ed in quale misura il giudice costituzionale possa sindacare le scelte pubbliche in ragione dei loro effetti intertemporali, ampliando così la tradizionale struttura del controllo di costituzionalità. In tale contesto, la tutela delle generazioni future non si limita a introdurre nuovi contenuti normativi, ma sollecita una ridefinizione delle categorie del bilanciamento e della ragionevolezza, imponendo di considerare la dimensione temporale come variabile interna al giudizio

[49] E. Giovannini, R. Milano (a cura di), *La valutazione d'impatto generazionale delle leggi: un cambio di paradigma per le politiche pubbliche*, cit., 5.

[50] In tal senso, cfr. M. Luciani, *Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, cit., 32 ss., laddove l'A. sottolinea l'impossibilità di riconoscere quali e quanti saranno i bisogni delle generazioni future.

[51] A. D'Aloia, *Ambiente e modello di sviluppo. Il costituzionalismo alla ricerca della sostenibilità*, cit., 94 ss.

costituzionale[52].
È indubbio che la valutazione degli effetti intertemporali delle politiche pubbliche rientri – quanto meno in prima battuta – nella competenza del legislatore, in quanto implica scelte di natura politica, economica e tecnica non immediatamente riconducibili entro il classico perimetro del sindacato giurisdizionale.
Ove si ritenesse che l'azione legislativa sia la sola in grado di soddisfare le esigenze intergenerazionali, il principio democratico e la separazione dei poteri imporrebbero di limitare l'intervento del giudice alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza o di violazione diretta di norme costituzionali espresse. La tutela del futuro verrebbe così affidata alla responsabilità politica degli organi rappresentativi, considerati gli unici soggetti legittimati a operare valutazioni prospettiche di ampia portata. L'introduzione di un controllo giurisdizionale esteso sugli effetti intertemporali delle politiche pubbliche potrebbe, secondo questa impostazione, determinare un indebito spostamento dell'equilibrio istituzionale, trasformando il giudice costituzionale in un attore politico dotato di poteri di indirizzo.
Per contro, non può essere ignorato come l'assenza di controllo giurisdizionale potrebbe favorire decisioni miopi o opportunistiche, soprattutto in contesti caratterizzati da forti incentivi elettorali di breve periodo.
La considerazione da ultimo accennata, a ben vedere, porta con sé la necessità che il giudice costituzionale possa essere chiamato a svolgere una funzione di garanzia intertemporale, integrando la dimensione temporale nel giudizio di bilanciamento e verificando la sostenibilità delle scelte legislative. L'argomento intergenerazionale assumerebbe così la funzione di parametro implicito di costituzionalità, capace di orientare l'interpretazione dei principi fondamentali in senso evolutivo e di prevenire regressioni normative suscettibili di compromettere i diritti delle generazioni future. Nel senso appena riportato, invero, è da dire che la giurisprudenza costituzionale ha già progressivamente valorizzato il principio di equità intergenerazionale, soprattutto in materia di finanza pubblica, sostenibilità del debito e tutela ambientale, anticipando in via interpretativa la successiva revisione dell'art. 9 Cost.
La riforma costituzionale del 2022 ha ulteriormente rafforzato tale evoluzione nella misura in cui il riferimento espresso alle future generazioni ha contribuito a costituzionalizzare la dimensione temporale e, per ciò stesso, ad includere la stessa nel possibile svolgimento di un giudizio di legittimità che non voglia retrocedere dal suo essere sede primaria di garanzia del perimetro costituzionale. A tale riguardo, infatti, è da notare come la nuova formulazione dell'art. 9 Cost., sebbene non attribuisca al giudice costituzionale un parametro autonomo e autosufficiente di decisione, amplia significativamente il quadro assiologico entro il quale devono essere interpretati i principi di ragionevolezza, proporzionalità e solidarietà. Da ciò derivando la possibilità – quanto mai concreta – di assistere ad una progressiva trasformazione del sindacato costituzionale, nel quale la sostenibilità delle decisioni pubbliche potrebbe essere assunta quale criterio generale di responsabilità normativa verso il futuro.
La recente introduzione della Valutazione di Impatto Generazionale accentua ulteriormente tale dinamica. La previsione di obblighi di analisi preventiva degli effetti sociali e ambientali delle norme sui giovani e sulle future generazioni contribuisce infatti a rafforzare la sindacabilità della razionalità intertemporale delle decisioni legislative. Pur non

[52] In tal senso, cfr. T. Guarnier, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale*, cit., 8, laddove si riflette sul fatto che i nuovi orizzonti costituzionali, oltre a porre un obbligo conformativo per il legislatore, indirizzano anche il sindacato di ragionevolezza. Ciò perché, come evidenziato da G. Arconzo, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale*, cit., 181, «il presidio costituzionale di cui ai nuovi artt. 9 e 41 Cost. potrebbe consentire al giudice costituzionale di valutare l'adeguatezza delle misure che verranno adottate rispetto ai nuovi parametri costituzionali».

Issn 2421-0528

configurandosi come parametro immediatamente vincolante, la VIG introduce standard procedurali e argomentativi suscettibili di incidere sull'intensità del controllo di ragionevolezza, imponendo al legislatore un onere rafforzato di motivazione rispetto agli effetti di lungo periodo delle proprie scelte. In questo senso, la tutela intergenerazionale tende progressivamente a trasformarsi da mera clausola programmatica in criterio di qualità costituzionale della decisione pubblica.

La tensione tra le due impostazioni prima richiamate, invero, riflette una più ampia contrapposizione tra concezioni minimaliste e interventiste del controllo di costituzionalità. Se la prima tende a limitare il ruolo del giudice alla mera verifica formale della conformità delle leggi alla Costituzione, la seconda ne enfatizza la funzione di garante della razionalità sostanziale dell'ordinamento, soprattutto in presenza di rischi sistemici o di effetti irreversibili. In tale contesto, la tutela intergenerazionale potrebbe configurarsi come banco di prova della capacità del costituzionalismo di adattarsi alle sfide della complessità contemporanea, imponendo una revisione dei criteri tradizionali di giudizio.

Permangono tuttavia rilevanti problemi teorici e applicativi. In particolare, la difficoltà di prevedere con sufficiente attendibilità gli effetti futuri delle politiche pubbliche rende problematico definire criteri giurisdizionali stabili di valutazione della sostenibilità intertemporale delle normative. Inoltre, l'assenza di metodologie uniformi e di indicatori condivisi rischia di ampliare eccessivamente la discrezionalità interpretativa del giudice costituzionale, esponendo il controllo intergenerazionale all'accusa di politicizzazione della giurisdizione. Il problema centrale diviene allora quello di individuare forme di sindacato che consentano di integrare la responsabilità verso il futuro senza trasformare il giudice in un decisore politico sostitutivo del legislatore.

Una possibile sintesi tra queste prospettive può forse essere individuata in una concezione dialogica del controllo costituzionale, nella quale il giudice non si sostituisce al legislatore, ma ne verifica la razionalità intertemporale attraverso l'applicazione di standard argomentativi più elevati. In questa prospettiva, l'argomento intergenerazionale opererebbe come criterio di intensificazione del sindacato di ragionevolezza e proporzionalità, imponendo al legislatore l'onere di motivare adeguatamente le proprie scelte in relazione agli effetti di lungo periodo. Il giudice costituzionale, andrebbe così ad assumere una funzione di stimolo e orientamento, contribuendo a integrare la dimensione temporale nel processo decisionale senza compromettere il principio democratico.

Nel senso accennato, la tutela del futuro non rappresenterebbe una deviazione rispetto alla funzione tradizionale del controllo di costituzionalità ma una sua evoluzione coerente con la crescente complessità delle decisioni pubbliche.

In definitiva, l'integrazione della dimensione intertemporale nel giudizio costituzionale contribuisce a ridefinire il ruolo della giurisdizione costituzionale, trasformandola da garante della legalità formale a presidio della razionalità sistemica dell'ordinamento.

6. Per una teoria conflittuale del costituzionalismo intertemporale. Il costituzionalismo contemporaneo appare sempre più attraversato da conflitti strutturali che mettono in discussione le categorie tradizionali della teoria giuridica e impongono una riconsiderazione del rapporto tra diritto e tempo. La tensione tra esigenze di stabilità e autodeterminazione, tra diritti e doveri, tra democrazia presente e tutela del futuro costituisce il tratto distintivo di una fase evolutiva nella quale l'ordinamento costituzionale è chiamato a confrontarsi con la dimensione intertemporale delle scelte pubbliche.

La responsabilità intergenerazionale, in tale contesto, non può essere concepita né come principio assoluto, destinato a prevalere in modo rigido su ogni altra esigenza normativa, né

come mera clausola meramente programmatica priva di concreta efficacia giuridica. Essa si configura piuttosto come criterio di bilanciamento dinamico, capace di orientare l'interpretazione e l'applicazione delle norme costituzionali in funzione della sostenibilità delle decisioni collettive.

L'adozione di una prospettiva intertemporale implica, infatti, una trasformazione profonda della razionalità costituzionale, che non può più essere fondata esclusivamente su parametri sincronici di legittimità. La crescente consapevolezza degli effetti di lungo periodo delle politiche pubbliche ha determinato un ampliamento degli orizzonti del diritto costituzionale, rendendo necessario integrare la dimensione temporale nella struttura del bilanciamento tra principi. In questa prospettiva, il costituzionalismo intertemporale si presenta come una teoria della responsabilità normativa, volta a garantire la continuità delle condizioni di esercizio dei diritti fondamentali e la stabilità dell'ordine giuridico nel tempo.

La costruzione di una teoria dogmatica del costituzionalismo intertemporale richiede pertanto un approccio che, partendo da una premessa conflittuale, appaia in grado di rinvenire soluzioni conciliative e di bilanciamento, sforzandosi di riconoscere la pluralità delle esigenze normative in gioco e di elaborare strumenti concettuali idonei a mediare tra istanze potenzialmente divergenti[53]. La dimensione temporale, infatti, non introduce un nuovo principio isolato, ma attraversa trasversalmente l'intero sistema costituzionale, incidendo sul modo in cui vengono interpretati i valori fondamentali e sul ruolo attribuito agli attori istituzionali. In tal senso, il conflitto tra presente e futuro non rappresenta un'anomalia del sistema, ma una sua componente strutturale, che deve essere istituzionalizzata attraverso procedure di revisione, meccanismi di controllo e criteri di bilanciamento.

La revisione costituzionale del 2022 costituisce, da questo punto di vista, un passaggio paradigmatico. L'inserimento dell'interesse delle future generazioni nell'art. 9 Cost. non ha infatti introdotto un principio isolato o settoriale, ma ha contribuito a ridefinire il quadro assiologico dell'intero ordinamento, imponendo una rilettura intertemporale dei principi di solidarietà, uguaglianza, ragionevolezza e sviluppo sostenibile. La temporalità, in altri termini, tende progressivamente a trasformarsi da semplice contesto di applicazione delle norme a criterio interno di razionalità costituzionale.

Tale evoluzione risulta ulteriormente accentuata dalla recente introduzione della Valutazione di Impatto Generazionale e dell'Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi ad opera della l. n. 167/2025, che rappresentano il tentativo più avanzato di tradurre l'istanza intertemporale in tecnica di produzione normativa. Il conflitto tra presente e futuro, in questa prospettiva, viene progressivamente istituzionalizzato all'interno del procedimento legislativo attraverso strumenti di analisi preventiva, metodologie valutative e obblighi di motivazione rafforzata. La razionalità intertemporale cessa così di essere esclusivamente una categoria teorica del costituzionalismo e tende a trasformarsi in criterio operativo della qualità normativa[54].

La dimensione conflittuale del costituzionalismo intertemporale assume ulteriore evidenza laddove ci si soffermi sul rapporto tra discrezionalità politica e controllo giurisdizionale. La potenziale e progressiva integrazione dell'istanza intergenerazionale nel giudizio di costituzionalità implica una ridefinizione del ruolo del giudice, chiamato a verificare la razionalità intertemporale delle scelte legislative senza sostituirsi al legislatore. Tale evoluzione testimonia come la tutela del futuro non possa essere affidata esclusivamente alla

[53] Si interroga sui termini e sulle prospettive di siffatto bilanciamento M.A. Gliatta, *Ambiente e Costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale*, cit., 110 ss.

[54] C. De Benetti, *La verifica di impatto generazionale. Un cambio di paradigma normativo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione*, cit., 4 ss.

sfera politica ma richieda una cooperazione tra istituzioni, fondata su un equilibrio dinamico tra responsabilità democratica e garanzia giurisdizionale.
Proprio la pluralità degli attori coinvolti evidenzia tuttavia uno dei principali nodi problematici del costituzionalismo intertemporale: l'assenza di un criterio definitivo di composizione del conflitto tra interessi presenti e interessi futuri. La difficoltà di prevedere gli effetti di lungo periodo delle decisioni pubbliche, l'incertezza relativa alla selezione dei beni da preservare e la natura inevitabilmente politica dei processi di ponderazione impediscono infatti di concepire la responsabilità intergenerazionale come parametro assoluto o rigidamente determinato. Il costituzionalismo intertemporale appare quindi destinato a operare entro una condizione strutturale di indeterminatezza, nella quale il conflitto tra esigenze concorrenti non può essere eliminato, ma soltanto reso giuridicamente governabile.

Una teoria conflittuale del costituzionalismo intertemporale consente pertanto di superare le contrapposizioni semplificatrici tra prospettive sostanzialistiche e procedurali, valorizzando la funzione integrativa dei principi costituzionali. La responsabilità intergenerazionale può essere così interpretata come elemento di razionalizzazione del sistema normativo, capace di orientare l'azione pubblica senza trasformarsi in vincolo assoluto o in limite esterno alla sovranità democratica. In questa prospettiva, la tutela del futuro non si traduce in una riduzione dello spazio decisionale della politica, ma in una sua qualificazione in termini di responsabilità e sostenibilità.
Il costituzionalismo intertemporale, in definitiva, si configura come una teoria del diritto orientata alla lunga durata, nella quale la temporalità diviene criterio di legittimità delle decisioni pubbliche e parametro di valutazione della qualità democratica delle istituzioni. La costruzione di una dogmatica del tempo costituzionale non implica l'abbandono delle categorie tradizionali, ma la loro reinterpretazione alla luce delle nuove esigenze normative poste dalla complessità contemporanea. In questo senso, la responsabilità intergenerazionale rappresenta non solo una sfida teorica ma anche un'opportunità evolutiva per il diritto costituzionale, chiamato a sviluppare strumenti concettuali capaci di integrare la dimensione del futuro nella razionalità del presente.

7. Valutazione di impatto generazionale e istituzionalizzazione della razionalità intertemporale. La recente introduzione della Valutazione di Impatto Generazionale e dell'Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi rappresenta uno dei più significativi tentativi di tradurre in tecnica normativa l'istanza intertemporale emersa nel costituzionalismo contemporaneo. Per la prima volta, infatti, il legislatore statale ha inteso incorporare stabilmente la dimensione del futuro all'interno del procedimento di produzione normativa, trasformando la considerazione degli effetti di lungo periodo delle decisioni pubbliche da mera opzione politico-programmatica in elemento strutturale della razionalità legislativa. La stessa introduzione della VIG viene espressamente ricondotta alla modifica dell'art. 9 Cost., che ha inserito la tutela delle future generazioni tra i principi fondamentali dell'ordinamento. In questo senso, la l. n. 167/2025 non rappresenta soltanto un intervento di tecnica legislativa, ma costituisce il primo tentativo organico di proceduralizzazione della responsabilità intergenerazionale nel diritto pubblico italiano.
La scelta di collocare la valutazione intergenerazionale nel quadro dell'Analisi di impatto della regolamentazione evidenzia come l'ordinamento abbia privilegiato una concezione prevalentemente procedurale della sostenibilità, orientata non tanto a introdurre limiti sostanziali assoluti alla discrezionalità politica, quanto piuttosto a rafforzare gli obblighi di istruttoria, motivazione e ponderazione delle conseguenze future dell'azione pubblica. La

VIG viene infatti definita dal legislatore quale «strumento informativo» volto all'analisi preventiva degli effetti ambientali e sociali delle norme sui giovani e sulle future generazioni. Tale impostazione conferma la progressiva trasformazione della sostenibilità da limite esterno alla decisione politica a criterio interno di razionalità procedurale.

L'impostazione appena accennata, tuttavia, apre alcuni rilevanti nodi problematici.

In primo luogo, la configurazione della VIG quale strumento prevalentemente conoscitivo rischia di indebolirne la capacità prescrittiva, trasformandola in un adempimento formale e, in quanto tale, potenzialmente privo di effettiva incidenza sul contenuto delle decisioni legislative. La mancata previsione di parametri normativi sufficientemente determinati, di metodologie uniformi di misurazione degli effetti intergenerazionali e di conseguenze giuridiche in caso di valutazioni incomplete o manifestamente irragionevoli potrebbe infatti ridurre la VIG a mera clausola simbolica della qualità della normazione. In questa prospettiva, il problema centrale diviene quello della sindacabilità della razionalità intertemporale delle leggi: se la valutazione generazionale non è suscettibile di incidere sul giudizio di legittimità costituzionale o quantomeno sull'intensità del sindacato di ragionevolezza, il rischio è che l'interesse delle generazioni future resti confinato entro una dimensione essenzialmente retorica.

Al tempo stesso, la progressiva istituzionalizzazione della razionalità intertemporale solleva delicate questioni di equilibrio democratico. La VIG, infatti, tende inevitabilmente a rafforzare il ruolo di apparati tecnici, organismi consultivi e metodologie predittive nella formazione della decisione politica, determinando una possibile tensione tra rappresentanza democratica e razionalità tecnocratica. La difficoltà di prevedere con sufficiente attendibilità gli effetti di lungo periodo delle politiche pubbliche rende inoltre particolarmente problematico il processo di selezione degli indicatori rilevanti e dei criteri di ponderazione tra interessi presenti e futuri, con il rischio di affidare a valutazioni tecnico-amministrative scelte che rimangono inevitabilmente politiche. Ne deriva l'esigenza di evitare che la tutela intergenerazionale si trasformi in una forma di «neutralizzazione tecnica» del conflitto democratico, sottraendo alla deliberazione pubblica decisioni relative alla distribuzione temporale dei costi e dei benefici delle politiche legislative. In tale prospettiva, potrebbe essere utile intendere la VIG non soltanto come tecnica valutativa, ma come infrastruttura cognitiva permanente del procedimento normativo, capace di integrare stabilmente conoscenza scientifica, partecipazione democratica e responsabilità istituzionale.

Nel contesto accennato, una possibile chiave di riequilibrio potrebbe forse essere individuata nel rafforzamento della dimensione partecipativa della VIG, mediante il coinvolgimento stabile delle rappresentanze giovanili, delle autonomie territoriali e delle istituzioni scientifiche nel procedimento valutativo, così da evitare che la razionalità intertemporale venga ridotta a mera expertise amministrativa. La stessa esperienza comparata mostra come gli strumenti di *youth check* e *generational assessment* più efficaci siano quelli caratterizzati da elevati livelli di trasparenza procedurale, pubblicità degli indicatori e partecipazione delle comunità interessate.

L'istituzione dell'Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi si colloca coerentemente in questa prospettiva, poiché mira a stabilizzare metodologie valutative, indicatori e criteri interpretativi capaci di rendere progressivamente sindacabile la qualità intertemporale della legislazione. Anche sotto questo profilo, tuttavia, permane l'incertezza relativa all'effettiva natura e incisività dell'organismo. L'assenza di poteri vincolanti e la prevalente funzione consultiva dell'Osservatorio sembrano infatti confermare la volontà del legislatore di non alterare formalmente l'equilibrio tra indirizzo politico e controllo tecnico, lasciando così irrisolta la questione relativa all'effettività della tutela intergenerazionale. Ne deriva una trasformazione della stessa idea di legittimità normativa, che tende sempre più a

misurarsi non soltanto con la conformità formale delle leggi ai parametri costituzionali tradizionali, ma anche con la loro capacità di preservare nel tempo le condizioni di esercizio dei diritti fondamentali.
Le prime attuazioni regionali della valutazione di impatto generazionale confermano tale evoluzione, mostrando come la responsabilità verso il futuro stia progressivamente assumendo la forma di un principio trasversale della qualità della normazione. Particolarmente significativa, al riguardo, appare l'esperienza della Regione Puglia, che nel 2025 ha approvato uno schema di disegno di legge volto a introdurre la VIGEN — Valutazione di impatto generazionale — nell'ambito dei procedimenti di elaborazione di leggi e regolamenti regionali, integrandola con la valutazione di impatto di genere e con gli strumenti regionali di *better regulation*. Analogamente, alcune esperienze precedenti avevano già anticipato la valorizzazione della prospettiva intergenerazionale, come la L.R. Emilia-Romagna n. 14/2008, in materia di politiche giovanili, nella quale la sostenibilità delle decisioni pubbliche e la tutela delle condizioni future di cittadinanza vengono progressivamente integrate nella programmazione regionale. Tali esperienze territoriali mostrano come la razionalità intertemporale tenda a diffondersi non solo attraverso la revisione costituzionale e la legislazione statale, ma anche mediante processi di sperimentazione amministrativa multilivello.
A fronte dell'accennato quadro regolatorio desumibile dai vali livelli di governo regionale, tuttavia, non può mancarsi di osservare come tali interventi portino inevitabilmente con sé il rischio di una frammentazione territoriale delle metodologie valutative e dei parametri applicativi, suscettibile di compromettere l'uniformità della tutela intergenerazionale sul piano nazionale. L'assenza di standard condivisi e di criteri omogenei di misurazione degli impatti rischia infatti di produrre applicazioni fortemente differenziate della VIG, con conseguente indebolimento della certezza del diritto e della stessa effettività della responsabilità verso il futuro. Proprio tale criticità sembra confermare come il costituzionalismo intertemporale non possa essere affidato esclusivamente a clausole di principio o a singoli strumenti procedurali ma richieda la costruzione progressiva di un ecosistema istituzionale capace di integrare valutazione, partecipazione, controllo e coordinamento multilivello.
Nella accennata prospettiva, la VIG e gli organismi ad essa connessi contribuiscono certamente a istituzionalizzare il conflitto tra presente e futuro, ma lasciano ancora aperta la questione relativa alla costruzione di un modello sufficientemente uniforme, sindacabile ed effettivo di razionalità costituzionale intertemporale.

Abstract. Il contributo propone una ricostruzione teorica del costituzionalismo intertemporale, analizzando il rapporto tra temporalità costituzionale, responsabilità intergenerazionale e tutela delle generazioni future. Attraverso l'esame dei principali nodi del dibattito – dalla configurabilità dei diritti delle generazioni future al principio di sostenibilità, fino al ruolo della democrazia e della giustizia costituzionale – l'Autore sostiene che la protezione del futuro debba essere intesa come criterio di razionalità dell'ordinamento più che come attribuzione di nuove posizioni soggettive. In tale prospettiva, la Valutazione di Impatto Generazionale rappresenta uno strumento idoneo a istituzionalizzare una razionalità decisionale orientata al lungo periodo, favorendo l'integrazione della dimensione temporale nei processi legislativi e amministrativi.

Abstract. The article develops a theoretical framework for intertemporal constitutionalism by examining the relationship between constitutional temporality, intergenerational responsibility, and the protection of future generations. It addresses the main issues

Issn 2421-0528

surrounding the legal status of future generations, the constitutional principle of sustainability, democratic legitimacy, and constitutional adjudication. The paper argues that safeguarding the future should be understood primarily as a criterion of constitutional rationality rather than as the recognition of new subjective rights. From this perspective, the Generational Impact Assessment emerges as a key instrument for institutionalising long-term decision-making and integrating intertemporal considerations into legislative and administrative processes.

Parole chiave. Costituzionalismo intertemporale – generazioni future – responsabilità intergenerazionale – sostenibilità costituzionale – Valutazione di Impatto Generazionale.

Key words. Intertemporal constitutionalism – future generations – intergenerational responsibility – constitutional sustainability – Generational Impact Assessment.